



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.20101/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VII, I e II Commissione
Consiliare Permanente

All'Ufficio del Visto di conformità
presso la Presidenza della Giunta regionale della
Campania

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Riordino normativo del sistema di protezione civile in Campania"
Reg. Gen. n. 235**

Ad iniziativa dei Consiglieri G.Valiante, Cortese, Petrone, Gabriele.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

2 'AGO.' 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Riordino normativo del sistema di protezione civile in Campania”

Ad iniziativa dei Consiglieri G.Valiante, Cortese, Petrone, Gabriele

(Registro Generale numero 235)



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La presente legge, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ed in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale vigente, provvede alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile anche e nel rispetto dei seguenti principi indicati dall'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997.

Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 25 comma 3 dello Statuto della Regione Campania, esprime la centralità politica e istituzionale della Regione ed ai sensi dell'art. 26 comma 3 "esercita la potestà legislativa". Il Consiglio può demandare con legge ad appositi regolamenti la disciplina specifica delle materie, in tal senso l'art. 56 comma 4 dispone la legge regionale di autorizzazione ha l'obbligo di determinare "le norme generali regolatrici della materia". Tanto premesso, la presente legge intende disciplinare la materia di protezione civile e fornire alla Giunta i necessari indirizzi generali per intervenire attraverso l'attività regolamentare nel rispetto delle rispettive competenze e delle funzioni assegnate a ciascun organo dallo Statuto regionale.

Con la legge del 24 febbraio 1992, n. 225 è stato istituito il "Servizio nazionale di protezione civile", composto dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti Pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

Successivamente, con il d.lgs 112/98 e la c.d. riforma del Titolo V della Costituzione, vengono ulteriormente distinti gli ambiti di competenza delle Amministrazioni e viene espresso il *principio di sussidiarietà*, secondo il quale le attività istituzionali vengono svolte dall'entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini (i Comuni); esse possono essere esercitate dai livelli amministrativi territoriali superiori (Regioni, Province, Città Metropolitane, Stato) solo se richieste dall'entità amministrativa territoriale cui ricade l'evento e che esplicitamente richiede l'intervento dei livelli "superiori", poiché oggettivamente l'evento in corso non è fronteggiabile con le forze disponibili, sulla base delle reali necessità di interventi a tutela dei cittadini.

Le attività fondamentali del sistema sono la previsione e prevenzione, ovvero lo studio e l'individuazione delle cause dei fenomeni calamitosi, mediante la mappatura delle zone del territorio soggette ai rischi (previsione) e la realizzazione di interventi per evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi, anche in base alle conoscenze acquisite con il lavoro di previsione (prevenzione); il "Soccorso", cioè le azioni di intervento diretto ad assicurare alle popolazioni colpite ogni forma di

assistenza primaria; il "superamento dell'emergenza", ovvero rimuovere gli ostacoli che impediscono la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione colpita.



Consiglio Regionale della Campania

L'attività di "protezione civile" comprende pertanto quelle azioni che hanno come obiettivo la tutela della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

L'attività di indirizzo e coordinamento spetta al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i livelli nazionale, regionale, locale ed alle Regioni, per i livelli regionale e locale; l'attività di pianificazione spetta al Dipartimento della Protezione Civile per i piani nazionali, alle Amministrazioni Provinciali e agli uffici Territoriali di Governo (UTG) per i piani di rilevanza provinciale in osservanza delle rispettive competenze, alle Amministrazioni Comunali per i piani di rilevanza comunale.

Il Sistema Organizzato della Protezione civile, considerata la sua architettura, deve necessariamente definire i diversi livelli decisionali e di responsabilità, e predisporre ad assumere un assetto "integrato", sia per lo svolgimento delle diverse attività sia per l'assolvimento dei diversi livelli di competenza.

La Regione assume la funzione non solo di Ente di orientamento, sulla base degli indirizzi nazionali, di programmazione, indirizzo e controllo di attività che sempre più vengono svolte operativamente dagli enti territoriali, ma anche quella "operativa", mediante le emanazioni di Ordinanze per l'attuazione di interventi di somma urgenza, l'assolvimento delle funzioni di "allertamento" di Enti e Strutture Operative sulla base di soglie di attivazioni preordinate, l'attività di spegnimento degli incendi boschivi.

La Regione, diventa quindi il punto di riferimento operativo, organizzativo e d'indirizzo di un insieme di enti e istituzioni, di cui coordina le attività che da essa vengono orientate verso la prevenzione del rischio, nello spirito della collaborazione.

I Comuni e le Comunità Montane come le Province svolgono ruoli sia di programmazione e pianificazione, attraverso la redazione dei piani di emergenza, sia ruoli propri operativi a diverso livello. Il livello d'integrazione, nello svolgimento delle diverse attività, non è stato in questa legge rigidamente strutturato: definiti gli ambiti, è demandato a successivi strumenti il grado di intervento, in base ai reali rischi presenti sul territorio alle reali capacità funzionali, operative ed economiche dell'Ente.

Le attività e funzioni di protezione civile sono garantite da organismi ed Enti presenti sul territorio regionale quali la città metropolitana di Napoli, i Comuni, le Unioni di Comuni, le altre forme associative di Enti Locali di cui alla normativa vigente (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), le Province, e la Regione, anche attraverso l'Agenzia Regionale di protezione civile di cui al successivo comma 5 e il Centro Funzionale Regionale così come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 299 del 30



Consiglio Regionale della Campania

giugno 2005, e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le Organizzazioni di Volontariato - regolarmente iscritte al Registro Regionale del Volontariato BURC n° 17 del 22 aprile 2003 – Decreto Dirigenziale n° 481 del 19 marzo 2003 e sue integrazioni - che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile.

Tali organismi ed Enti vanno a formare il Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa.

L'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, viene istituita dall'art. 16 CAPO II - Organismi di armonizzazione e partecipazione consultiva al Sistema Integrato regionale del presente testo, l'Agenzia di protezione civile della Regione Campania denominata "Agenzia" nel testo della proposta di legge.

Il Titolo I - Disposizioni Generali- Articolo 3 (*Obiettivi ed attività del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile*) co. 1, lett. e) nell'ambito dell'attività Assistenza alla popolazione - quest'ultima considerata attività fondamentale di protezione civile – istituisce una specifica funzione per i disabili e i bambini. Tale funzione è attivata in maniera permanente presso il Comitato Operativo di Pianificazione Speditiva (COPS) di cui all' Articolo 16 co. 6 ai fini di una puntuale pianificazione e preparazione all'emergenza per questa categoria di cittadini più esposta agli effetti da danno.

Il Titolo II della proposta di legge delinea nel suo articolato i Soggetti del sistema integrato regionale di protezione civile stabilendone compiti e funzioni. L'Articolo 5 (*Funzioni e compiti della Regione*) con il quale la Regione attraverso l'Agenzia, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi ed operativi concernenti la previsione, la prevenzione, la preparazione all'emergenza, il soccorso ed il superamento dell'emergenza. L'Articolo 6 (*Competenze ed attribuzioni del Presidente della Regione*) il quale promuove e coordina le politiche di protezione civile, l'Articolo 7 (*Funzioni e compiti delle Province*), l'Articolo 8 (*Funzioni e compiti dei Comuni*), l'Articolo 9 (*Competenze ed attribuzioni del Sindaco*) ed in ultimo l'Articolo 10 (*Funzioni e compiti delle Unioni di Comuni e di altre forme associative*), l'Articolo 11 (*Funzioni e compiti di Napoli Città metropolitana*), mediante la quale Napoli Città Metropolitana, nel proprio territorio, esercita, oltre a tutte le funzioni e ai compiti amministrativi comunali, le funzioni normalmente riservate alla Provincia in materia di protezione civile, in ultimo l'Articolo 12 (*Promozione, sostegno e sviluppo del Volontariato di protezione civile*)

Il Capo II delinea in ambito regionale gli Organismi Operativi e di Armonizzazione e Partecipazione Consultiva al Sistema Integrato Regionale di protezione civile. Viene previsto all'Articolo 13 (Comitato regionale di protezione civile), la costituzione in ogni capoluogo di provincia *Comitato Provinciale di protezione civile* previsto all'Articolo 14, all'Articolo 15 (*Commissione regionale per la*



Consiglio Regionale della Campania

previsione e la prevenzione dei rischi) istituita, presso l'Agenzia, la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi quale organo consultivo, propositivo e di supporto tecnico scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale; l'Articolo 16 (*Agenzia regionale di protezione civile*) dove al suo interno al co. 6 viene prevista l'istituzione del Comitato Operativo di Pianificazione Speditiva (COPS) ai fini di una più efficace collaborazione tra i vari Enti chiamati a redigere, adottare piani di protezione civile anche speditivi per realizzare la fase di preparazione ai soccorsi, Articolo 17 (*Consulta regionale del Volontariato di protezione civile*), unitamente alla previsione della istituzione di un registro regione e registri provinciali delle organizzazioni di volontariato della protezione civile.

Il Capo II delinea gli interventi programmatori, pianificatori e di indirizzo in materia da parte della regione Campania; Articolo 18 (*Programma regionale di protezione civile*), Articolo 21 (*Piani annuali di attuazione*),

L'Art. 23 e seguenti della proposta di legge delineano la Struttura organizzativa della protezione civile regionale ed individua oltre alla centralità dell'Agenzia ulteriori organi quali:

- Sala Operativa Integrata Regionale;
- Unità di Crisi regionale;
- Centro Funzionale Regionale;
- Ufficio Geologico Regionale;
- Comitato regionale di protezione civile;
- Centro regionale per la formazione, la ricerca e lo sviluppo di protezione civile;
- Centro logistico regionale mezzi e materiali;
- Consulta del Volontariato di protezione civile;
- Comitato Operativo Pianificazione Speditiva (COPS).

Nelle disposizioni finali all'Art. 30 (*Poteri sostitutivi*) viene previsto che In caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti locali nel compimento di atti o attività obbligatori previsti dalla presente legge per la tutela di interessi superiori di salvaguardia territoriale, incolumità della popolazione e dei loro beni e integrità dell'ambiente, la Giunta regionale, previa diffida dell'ente locale a provvedere entro un congruo termine, esercita, il potere sostitutivo, avvalendosi delle proprie strutture (COPS) o attraverso la nomina di un commissario ad acta da individuare tra i funzionari della Regione opportunamente formati in materia di protezione civile o da individuare presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri previa intesa .



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta aggravio di spesa rispetto agli stanziamenti già previsti sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto, finalità e principi)

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ed in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale vigente, provvede alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile anche e nel rispetto dei seguenti principi indicati dall'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997:

- a) sussidiarietà,
- b) completezza,
- c) efficienza ed economicità;
- d) cooperazione,
- e) responsabilità ed unicità dell'amministrazione;
- f) omogeneità;
- g) adeguatezza;
- h) differenziazione;
- i) copertura finanziaria e patrimoniale dei costi;
- l) autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali;

2. All'esercizio delle funzioni di protezione civile provvedono la città metropolitana di Napoli, i Comuni, le Unioni di Comuni, le altre forme associative di Enti Locali di cui alla normativa vigente (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), le Province, e la Regione, anche attraverso l'Agenzia Regionale di protezione civile di cui al successivo comma 5 e il Centro Funzionale Regionale così come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 299 del 30 giugno 2005, e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le Organizzazioni di Volontariato - regolarmente iscritte al Registro Regionale del Volontariato BURC n° 17 del 22 aprile 2003 - Decreto Dirigenziale n° 481 del 19 marzo 2003 e sue integrazioni - che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa.

3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile, un insieme di organismi e processi in continua evoluzione e miglioramento, con l'obiettivo di incrementare il grado di resilienza, cioè la capacità di continuità operativa e funzionale nonostante la presenza di perturbazioni esterne della società civile generati dagli scenari di danno, attraverso azioni volte alla salvaguardia ed all'incolumità delle popolazioni, dei loro beni e degli insediamenti civili e produttivi, nonché all'integrità dell'ambiente.

4. Nell'ambito del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile, la Regione Campania, in concorso con gli Enti locali, promuove lo sviluppo del Volontariato di protezione civile riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.

5. Al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, viene istituita dall'art. 16 CAPO II - Organismi di armonizzazione e partecipazione consultiva al Sistema Integrato regionale del presente testo, l'Agenzia di protezione civile della Regione Campania di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia opera in stretto raccordo con le altre strutture regionali competenti in materia di salvaguardia territoriale oltre che con le competenti strutture degli Enti locali e con quelle statali presenti sul territorio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(Tipologia degli eventi ed ambiti d'intervento istituzionale)

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile e in riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 299 del 30 giugno 2005, in applicazione anche dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza

organizzativa delle Amministrazioni coinvolte, fermo restando quando previsto dalla legge n. 225 del 24 febbraio 1992, gli eventi si distinguono in:

- a. eventi naturali o connessi con attività umane che possono essere coordinati e fronteggiati da un singolo ente o amministrazione a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
- b. eventi naturali o connessi con attività umane che per essere fronteggiati necessitano del concorso coordinato di più enti ed amministrazioni a livello locale e delle risorse, gli strumenti ed i poteri di cui essi dispongono per l'esercizio ordinario delle funzioni a loro spettanti;
- c. eventi naturali o connessi con attività umane che per essere fronteggiati necessitano del concorso coordinato di più enti ed amministrazioni a livello locale e di risorse, strumenti e poteri straordinari.

Al verificarsi di un evento o sulla base di elementi premonitori che indichino la probabilità di determinazione di una situazione di crisi sul territorio, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia ed al Prefetto.

2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda il determinarsi di una situazione di crisi.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Obiettivi ed attività del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. Agenzia.)

1. Sono obiettivi dell'Agenzia la previsione, la prevenzione delle varie ipotesi di rischio, la preparazione all'emergenza, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni ed il superamento delle emergenze connesse agli eventi di cui all'art. 2. I suddetti obiettivi vengono perseguiti con le seguenti attività:
 - a) La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione ed analisi delle cause dei fenomeni calamitosi, alla valutazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
 - b) La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione e sulle valutazioni delle soglie di sostenibilità ambientale e del rischio definite dai Piani territoriali di coordinamento provinciale.
 - c) La preparazione consiste nell'attuazione di tutto il complesso di attività, linee programmatiche e politiche, attuato o sviluppato in ordinario dall'Agenzia, volto ad accrescere il grado di resilienza, cioè la capacità di continuità operativa e funzionale nonostante la presenza di perturbazioni esterne, della società civile generati dagli scenari di danno.
 - d) Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare, alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2, ogni forma di primo sostegno.
 - e) Assistenza alla popolazione consiste nell'attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti e l'insieme di organismi deputati, delle iniziative necessarie volte a rimuovere gli ostacoli derivanti dagli effetti di eventi calamitosi anche quelli che si protraggono nel tempo o si presentano a distanza di essi e al ripristino delle normali condizioni di vita. Nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione, il Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile ovvero l'Agenzia istituisce, a tutti i livelli di pianificazione e preparazione, una "funzione operativa" dedicata ai disabili e ai bambini.
 - f) Il superamento dell'emergenza consiste, unicamente, nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli al ripristino delle normali condizioni di vita che non includono le attività di ricostruzione delle zone colpite da calamità.

2. In particolare rientrano nelle attività di cui al comma 1 quelle dirette:
 - a) alla realizzazione, al potenziamento, all'adeguamento ed alla gestione di sistemi di monitoraggio e sorveglianza, anche nel tempo reale agendo da postazione remota, degli eventi e del territorio ed allo scambio dei dati e di informazioni in armonia ed in modo integrato con quanto stabilito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004: "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 39 della G.U.R.I. n. 59 dell'11 marzo 2004, così come modificata e integrata dalla successiva Direttiva 25 febbraio 2005, pubblicata nella G.U.R.I. n. 55 del 08 marzo 2005: "definizione dei ruoli e compiti delle strutture regionali di Protezione Civile nell'ambito delle procedure di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico per il territorio regionale";
 - b) all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei singoli rischi presenti sul territorio regionale, i corrispondenti scenari di evento, nonché del rischio complessivo, evidenziando per i singoli scenari di evento le conseguenti soglie di attivazione delle strutture preposte all'attività di monitoraggio e soccorso;
 - c) alla predisposizione ed al continuo adeguamento dell'organizzazione funzionale e delle procedure preposte al raccordo tra le fasi di previsione e sorveglianza degli eventi e dei conseguenti effetti e le fasi generale di contrasto al loro manifestarsi e di gestione dell'emergenza;
 - d) alla pianificazione e predisposizione delle misure atte a fronteggiare l'emergenza, con l'indicazione, delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, delle soglie di attivazione per l'attuazione delle procedure stesse, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
 - e) alla messa in opera delle attività e degli interventi connessi alla prevenzione e riduzione dei rischi presenti sul territorio;
 - f) alla formazione ed all'addestramento del Volontariato;



Consiglio Regionale della Campania

- g) alla formazione, all'addestramento ed al riconoscimento professionale – sentite le organizzazioni sindacali di categoria - degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile nell'ambito del Sistema Integrato regionale;
 - h) all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio e sugli accadimenti, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli organi di informazione e, previa intesa, dei distretti scolastici primari e degli ordini professionali regionali specializzati nel settore della comunicazione;
 - i) all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile, nonché della popolazione, in conformità alle direttive statali in materia;
 - j) al soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
 - k) a fronteggiare e superare l'emergenza sia mediante interventi di somma urgenza volti al primo ripristino di beni e di infrastrutture danneggiate sia mediante iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
 - l) alla realizzazione di interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi prioritariamente per i fini di protezione civile.
3. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO II - SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I - SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4

(Definizione e componenti)

1. Con il termine di Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile si intende una pluralità di elementi tra loro differenti e connessi in un insieme di enti, organismi e processi in continua evoluzione e miglioramento che operano, nell'interesse della collettività in materia di protezione civile che l'Agenzia concorre a realizzare.
2. Al funzionamento del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile della Regione Campania concorrono, la città metropolitana di Napoli, i Comuni, le associazioni di Comuni, le Province, le Organizzazioni di Volontariato ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, nonchè tutti gli Uffici, strutture e enti della regione.
3. Al funzionamento del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile della Regione Campania concorrono anche gli organi dell'Amministrazione decentrata dello Stato e le altre strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, in conformità a quanto disposto dalle leggi nazionali, nel rispetto del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 1 della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Articolo 5

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Nell'ambito del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile attraverso l'Agenzia di cui al successivo art.16 , la Regione con il concorso organizzato delle componenti di cui al precedente art. 4 comma 2, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi ed operativi concernenti la previsione, la prevenzione, la preparazione all'emergenza, il soccorso ed il superamento dell'emergenza, secondo il seguente schema:

Attività di previsione:

- a) rilevazione, raccolta ed elaborazione dati ambientali e territoriali a livello regionale anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati in raccordo con il sistema informativo territoriale regionale;
- b) classificazione dei rischi naturali ed antropici ed analisi multi rischio;
- c) realizzazione sistemi di controllo e monitoraggio;
- d) perimetrazione di macro aree di pericolosità;
- e) predisposizione degli scenari di evento, ove non già elaborati da province e comuni;
- f) diffusione di bollettini ed allerta meteo;
- g) supporto agli Enti Locali;

Attività di prevenzione:

- a) redazione, approvazione ed adozione del Programma Regionale di protezione civile;
- b) redazione, approvazione ed adozione dei Piani annuali di attuazione;
- c) attuazione delle intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- d) emanazione di atti di indirizzo per l'elaborazione di Piani e modelli di intervento in emergenza;
- e) ratifica di Protocolli di intesa con Enti Statali ed altri Enti Pubblici e Privati;
- f) attuazione di interventi strutturali e non, di difesa attiva e passiva, volti alla mitigazione del danno;
- g) Supporto agli Enti Locali.

Attività di preparazione all'emergenza:

- a) partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;
- b) coordinamento degli interventi previsti nei Programmi e nei Piani;
- c) promozione del Volontariato;
- d) organizzazione del supporto logistico offerto dal Volontariato;
- e) formazione del Volontariato;
- f) formazione professionale di operatori istituzionali;
- g) organizzazione e gestione del sistema di Allertamento;
- h) organizzazione logistica di mezzi e risorse sul territorio regionale;
- i) sviluppo del Sistema Integrato Regionale della Regione Campania anche con concessione di contributi e finanziamenti agli Enti Locali;
- l) promozione del Sistema Informativo Regionale;
- m) della cultura di protezione civile basata anche sul principio dell'autoprotezione coinvolgendo i distretti scolastici e gli ordini professionali presenti sul territorio comunale; preparazione e realizzazione di esercitazioni periodiche per la verifica dei Piani di emergenza e dei relativi modelli di intervento;
- n) predisposizione delle soglie di attivazione delle strutture regionali di monitoraggio e soccorso sulla base degli scenario di evento;
- o) supporto agli Enti Locali avvalendosi anche del Comitato Operativo Pianificazione Speditiva di cui all'articolo 16 della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Attività di soccorso ed assistenza:

- a) reperimento delle risorse;
- b) adozione di tutti i provvedimenti amministrativi indifferibili ed urgenti, al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo;
- c) allertamento di Enti e di strutture operative sulla base degli scenari d'evento e delle conseguenti soglie di attivazione;
- d) spegnimento degli incendi boschivi ed altre funzioni indicate dalle vigenti disposizioni regionali e nazionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del d.lgs. 112/1998;
- e) censimento dei danni a persone e a cose;
- f) supporto agli Enti Locali;
- g) coordinamento di tutte le strutture coinvolte negli interventi operativi.

Attività di superamento dell'emergenza:

- a) attuazione dei provvedimenti necessari per la deliberazione e la revoca dello stato di crisi regionale;
 - b) attuazione di intese, con gli organismi statali preposti, per la deliberazione e la revoca dello Stato di Emergenza e per la emanazione di ordinanze di attuazione di interventi di emergenza;
 - c) stanziamento fondi disponibili in bilancio;
 - d) messa in sicurezza di strutture ed infrastrutture pubbliche, rimozione di fattori di pericolo e delimitazione di ambiti territoriali danneggiati;
 - e) concessione di contributi a favore di cittadini ed imprese private danneggiate;
 - f) supporto agli Enti Locali.
2. La Regione promuove ed organizza, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e, altresì, incentiva forme di collaborazione con le altre regioni per l'espletamento di attività di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.
 3. La Regione, ai fini della valutazione dei diversi livelli di impatto potenziale degli eventi di cui all'articolo 2, della conseguente emissione di avvisi di attivazione delle fasi di emergenza e della predisposizione e gestione di tutte le ulteriori azioni di protezione civile, assegna alla competente struttura regionale di protezione civile, oltre alle funzioni già previste dal regolamento regionale, anche funzioni operative di Centro Multirischio di Protezione Civile, concentrando ed integrando, in tal modo, presso di sé, tutti gli avvisi meteo e di criticità emessi dal Centro Funzionale regionale, i dati e le analisi afferenti al sistema ambientale, nonché, per le tipologie di rischio di diversa natura, i dati ed i sistemi di monitoraggio disponibili in ambito regionale.
 4. Il Centro Funzionale Regionale, di cui alla direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004: "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 39 della G.U.R.I. n. 59 dell'11 marzo 2004, così come modificata e integrata dalla successiva Direttiva 25 febbraio 2005, pubblicata nella G.U.R.I. n. 55 del 08 marzo 2005: "definizione dei ruoli e compiti delle strutture regionali di Protezione Civile nell'ambito delle procedure di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico per il territorio regionale", è costituito presso la competente struttura regionale di protezione civile.
 5. Il Centro Funzionale Regionale Multirischio è istituito presso la Regione. La Regione provvede con apposito provvedimento a definirne la struttura e il funzionamento entro 90 giorni dall'approvazione della presente Legge.
 6. La Regione Campania, al fine di promuovere il potenziamento della costituzione della Colonna Mobile Regionale di protezione civile, il cui impiego è disposto e coordinato dalla competente struttura regionale di Protezione Civile per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale, con successivo atto deliberatorio da emanarsi entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, definirà le linee guida ed i requisiti riguardanti la Colonna Mobile di protezione civile anche in armonia con quanto realizzato o in via di realizzazione dalla Sotto-Commissione "Concorso delle Regioni alle emergenze nazionali ed internazionali" istituita nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 28 febbraio 2006.



Consiglio Regionale della Campania

7. E' istituito presso la Regione l'Ufficio Geologico Regionale, quale organo volto a garantire il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali e assistenza agli Enti locali. Per tali finalità la Regione può avvalersi di personale in posizione di distacco o comando delle Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 legge 165.
8. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, sentito il Direttore dell'Agenzia e il Comitato regionale di protezione civile, sono programmate nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000 n. 353 e dell'OPCM n. 3606 del 28 agosto 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2007 e successive integrazioni, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
9. Restano fermi le funzioni e i compiti riservati alla Regione relativi agli incendi boschivi, previsti e disciplinati dalle normative vigenti nazionali e regionali.

Q



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

(Competenze ed attribuzioni del Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione promuove e coordina le politiche di protezione civile.
2. Per l'attuazione delle politiche di protezione civile, il Presidente della Regione, si avvale della competente struttura regionale di protezione civile ovvero l'Agenzia.
3. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2 che colpiscano o minaccino di colpire il territorio regionale, il Presidente della Regione, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale, anche su motivata istanza di un Sindaco, assume le iniziative necessarie per decretare lo stato di calamità naturale, indicandone durata ed estensione territoriale, in stretto riferimento alla qualità, natura ed estensione degli eventi, e per individuare i territori danneggiati e le provvidenze di cui alle vigenti disposizioni di legge in materia.
4. Attiva le strutture regionali e verifica le attivazioni da parte delle Province e dei Comuni interessati.
5. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 3 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi regionale, il Presidente della Regione:
 - a. Provvede attraverso l'Agenzia all'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione e vi provvede a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della legislazione statale e comunitaria;
 - b. Assume, avvalendosi dell'Agenzia, il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie.

Con le medesime modalità previste dal comma 3 si procede, al venir meno dei relativi presupposti, alla revoca dello stato di crisi regionale.

6. Il Presidente della Regione, qualora la gravità dell'evento per il quale è intervenuta la dichiarazione dello stato di crisi regionale di cui al comma 3 sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'uso di mezzi e poteri straordinari, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992 e successive modifiche, partecipando altresì alle intese di cui all'articolo 107 del d.lgs. 112/1998 e dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
7. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità naturale ovvero alla dichiarazione dello stato di emergenza, di cui ai commi 3 e 5, il Presidente della Regione, avvalendosi dell'Agenzia, assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del Volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso delle popolazioni colpite ed a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza.



Consiglio Regionale della Campania

Attività di soccorso ed assistenza:

- a) reperimento delle risorse dell'amministrazione provinciale;
- b) adozione di tutti i provvedimenti amministrativi indifferibili ed urgenti, al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo;
- c) censimento dei danni a persone e a cose;
- d) coordinamento delle risorse;
- e) reperimento delle risorse;
- f) supporto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni.

Attività di superamento dell'emergenza:

- a) attuazione di accordi, con gli organismi regionali preposti, per la emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza;
- b) stanziamento fondi disponibili in bilancio;
- c) messa in sicurezza di strutture ed infrastrutture pubbliche;
- d) rimozioni di fattori di pericolo;
- e) ripristino della viabilità provinciale;
- f) concessione di contributi a favore di cittadini, enti pubblici ed enti privati danneggiati;
- g) delimitazione di ambiti territoriali danneggiati;
- h) attuazione, in concorso con la Regione, i comuni e le unioni di comuni degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- i) supporto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni.



Consiglio Regionale della Campania
Art. 7

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Nell'ambito del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile e in raccordo funzionale per quanto di competenza con il Comitato Operativo Pianificazione Speditiva di cui all'articolo 16 della presente legge, le Province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la previsione, la prevenzione, la preparazione all'emergenza, il soccorso ed il superamento dell'emergenza, secondo il seguente schema:

Attività di previsione:

- a) rilevazione, raccolta, elaborazione, aggiornamento e trasmissione alla Regione di dati ambientali e territoriali di interesse per il Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile relativi all'ambito provinciale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. I dati di sintesi sui rischi sono trasmessi anche al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- b) partecipazione al sistema di allertamento regionale attraverso comunicazione di informazioni sulla criticità degli effetti attesi o in atto;
- c) perimetrazione di aree provinciali soggette a pericolosità;
- d) supporto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni avvalendosi anche del Comitato Operativo Pianificazione Speditiva dell'Agenzia con il quale è in raccordo funzionale per quanto di competenza;

Attività di prevenzione:

- a) redazione, approvazione ed adozione di Programmi e Piani Provinciali di protezione civile sulla base delle linee di indirizzo regionali anche avvalendosi del Comitato Operativo Pianificazione Speditiva dell'Agenzia con il quale è in raccordo funzionale per quanto di competenza;
- b) i Programmi e i Piani sono trasmessi al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
- c) elaborazione ed attuazione di Piani di emergenza e modelli di intervento.
- d) attuazione di interventi strutturali, di difesa attiva e passiva, volti alla mitigazione del danno, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi. Gli interventi connessi alla pianificazione e sviluppo territoriale ed urbanistico sono concordati con il PTCP.
- e) supporto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni.

Attività di preparazione all'emergenza:

- a) partecipazione all'organizzazione regionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi regionali competenti;
- b) predisposizione dei piani provinciali d'emergenza sulla base degli indirizzi regionali anche avvalendosi del Comitato Operativo Pianificazione Speditiva dell'Agenzia con il quale è in raccordo funzionale per quanto di competenza
- c) coordinamento degli interventi previsti nei Programmi e nei Piani di protezione civile;
- d) formazione del Volontariato di protezione civile anche certificata in armonia con quanto previsto nella programmazione regionale;
- e) formazione professionale ed addestramento del personale provinciale e di eventuali operatori istituzionali;
- f) diffusione di informazioni alla popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio, in concorso con la Regione, i comuni e le unioni di comuni;
- g) diffusione della cultura di protezione civile basata anche sul principio dell'autoprotezione e dell'autodifesa coinvolgendo i distretti scolastici e gli ordini professionali presenti sul territorio comunale;
- h) distribuzione e cura di mezzi e risorse di protezione civile sul territorio provinciale;
- i) incentivazioni allo sviluppo del Sistema Integrato Regionale anche con concessione di contributi e finanziamenti agli Enti Locali;
- j) organizzazione e coordinamento del volontariato di protezione civile nell'ambito dei Programmi e dei Piani elaborati e vigilanza sulle relative attività;
- m) preparazione e realizzazione di esercitazioni periodiche per la verifica dei Piani di emergenza e dei modelli di intervento;
- n) supporto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni.



Consiglio Regionale della Campania

Attività di soccorso ed assistenza:

- a) reperimento delle risorse dell'amministrazione provinciale;
- b) adozione di tutti i provvedimenti amministrativi indifferibili ed urgenti, al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo;
- c) censimento dei danni a persone e a cose;
- d) coordinamento delle risorse;
- e) reperimento delle risorse;
- f) supporto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni.

Attività di superamento dell'emergenza:

- a) attuazione di accordi, con gli organismi regionali preposti, per la emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza;
- b) stanziamento fondi disponibili in bilancio;
- c) messa in sicurezza di strutture ed infrastrutture pubbliche;
- d) rimozioni di fattori di pericolo;
- e) ripristino della viabilità provinciale;
- f) concessione di contributi a favore di cittadini, enti pubblici ed enti privati danneggiati;
- g) delimitazione di ambiti territoriali danneggiati;
- h) attuazione, in concorso con la Regione, i comuni e le unioni di comuni degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- i) supporto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. Nell'ambito del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile, i Comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la previsione, la prevenzione, la preparazione all'emergenza, il soccorso ed il superamento dell'emergenza, secondo il seguente schema:

Attività di previsione:

- a) rilevazione, raccolta, elaborazione, aggiornamento e trasmissione alla Provincia di dati ambientali e territoriali utili per il Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile relativi all'ambito comunale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; i dati di sintesi sui rischi sono trasmessi anche al Comitato Operativo Pianificazione Speditiva dell'Agenzia con il quale è in raccordo funzionale per quanto di competenza e al sistema informativo territoriale del Comune;
- b) partecipazione al sistema di allertamento regionale attraverso la comunicazione di informazioni, anche non strumentali ed in tempo reale, ed il concorso nelle valutazioni di criticità degli effetti attesi o in atto;
- c) perimetrazione di aree comunali soggette a pericolosità e loro trasmissione agli strumenti urbanistici.

Attività di prevenzione:

- a) redazione, approvazione ed adozione di Piani comunali di protezione civile sulla base delle linee di indirizzo regionali anche avvalendosi del Comitato Operativo Pianificazione Speditiva dell'Agenzia con il quale è in raccordo funzionale per quanto di competenza;
- b) ratifica di protocolli di intesa con gli organi periferici dello Stato e con Enti Pubblici e Privati, in armonia con quanto previsto dalla programmazione regionale.
- c) attuazione di interventi strutturali, di difesa attiva e passiva, volti alla mitigazione del danno, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; gli interventi connessi alla pianificazione e sviluppo urbanistico sono concordati con strumenti urbanistici.

Attività di preparazione all'emergenza:

- a) partecipazione all'organizzazione regionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi provinciali competenti;
- b) elaborazione ed attuazione di Piani comunali di emergenza e dei relativi modelli di intervento sulla base degli scenario di evento e delle soglie di attivazione individuate, anche avvalendosi del Comitato Operativo Pianificazione Speditiva dell'Agenzia con il quale è in raccordo funzionale per quanto di competenza;
- c) coordinamento degli interventi previsti nei Piani comunali;
- d) formazione del Volontariato;
- e) formazione professionale ed addestramento del personale comunale e di altri eventuali operatori istituzionali;
- f) individuazione e approntamento di aree di protezione civile per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza e per la salvaguardia dei cittadini;
- g) diffusione di informazioni alla popolazione e diffusione della cultura di protezione civile basata anche sul principio dell'autodeterminazione e autodifesa coinvolgendo i distretti scolastici e gli ordini professionali presenti sul territorio comunale;
- h) preparazione e realizzazione di esercitazioni periodiche per la verifica dei Piani di emergenza e dei relativi modelli di intervento;
- i) distribuzione e cura di mezzi e risorse di protezione civile sul territorio comunale;
- j) organizzazione e coordinamento del Volontariato di protezione civile nell'ambito delle attività previste dai Piani comunali e vigilanza sulle relative attività.



Consiglio Regionale della Campania

Attività di soccorso ed assistenza:

- a) attivazione, nel proprio ambito territoriale, dei primi soccorsi alla popolazione;
- b) adozione di tutti i provvedimenti amministrativi indifferibili ed urgenti, al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo;
- c) allertamento di Enti e di strutture operative;
- d) organizzazione dei presidi territoriali da attivare in caso e in vista di eventi calamitosi secondo le procedure definite dai piani di emergenza;
- e) censimento dei danni a persone e a cose;
- f) lotta attiva degli Incendi Boschivi;
- g) attivazione di soccorsi;
- h) coordinamento delle risorse;
- i) reperimento delle risorse;
- k) predisposizione di un albo comunale di "responsabili delle aree di ricovero della popolazione" da individuare – sentite le organizzazioni sindacali di categoria - tra il personale comunale opportunamente formato o da individuare presso il Nucleo Comunale di protezione civile ovvero tra le Associazioni del Volontariato presenti sul territorio comunale e regolarmente iscritte almeno da un anno al registro regionale del Volontariato della Regione Campania Area Generale di Coordinamento Assistenza Sociale, Sport, Spettacolo, Tempo Libero Settore Assistenza Sociale - Programmazione - Vigilanza nei Servizi Sociali Burc N° 17 del 22 Aprile 2003 – Decreto Dirigenziale N° 481 Del 19 Marzo 2003 – Registro Allegato I / 44 e sue integrazioni.

Attività di superamento dell'emergenza:

- a) ratifica di intese, con gli organismi regionali preposti, per la definizione dei provvedimenti necessari alla Deliberazione ed alla Revoca dello stato di crisi regionale ovvero dello stato di Emergenza;
 - b) stanziamento fondi disponibili in bilancio;
 - c) reperimento di tutte le risorse utili e necessarie per garantire il superamento dell'emergenza;
 - d) messa in sicurezza di strutture ed infrastrutture pubbliche;
 - e) rimozioni di fattori di pericolo;
 - f) ripristino della viabilità comunale;
 - g) concessione di contributi a favore di cittadini ed imprese private danneggiate;
 - h) delimitazione di ambiti territoriali danneggiati;
 - i) attuazione, in concorso con la Regione e le Province, degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.
2. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero se, sulla scorta degli eventi precursori relativi agli scenari di rischio premonitori degli eventi ivi elencati, si dovesse prevedere il determinarsi di una situazione di crisi, l'attivazione delle strutture preposte agli interventi di somma urgenza è curata direttamente dal Comune interessato.
 3. Restano fermi le funzioni e i compiti dei Comuni relativi agli incendi boschivi, previsti e disciplinati dalle normative vigenti regionali.



Consiglio Regionale della Campania

Art.9

(Competenze ed attribuzioni del Sindaco)

1. Il Sindaco, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del presente testo, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi di un evento o sulla base di eventi precursori segnalati dalle Autorità competenti locali, regionali e nazionali che indichino la probabilità del determinarsi di una situazione di crisi o di emergenza sul territorio, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione di cui dispone e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Regione.
2. Il Sindaco, qualora l'evento o la sua stima di impatto potenziale dovesse generare condizioni tali che i mezzi e le risorse a sua disposizione non fossero ritenuti bastevoli per fronteggiare la calamità, chiede l'intervento sussidiario di ulteriori risorse al Presidente della Provincia territorialmente competente ed al Presidente della Regione.
3. La gestione delle risorse, dei materiali e dei mezzi forniti dalle Province e dalla Regione e da ogni altro soggetto Pubblico e Privato è garantita dai rispettivi responsabili amministrativi, in coordinamento con l'Autorità comunale di protezione civile.
4. Il Prefetto coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture operative territoriali di cui all'art.11 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 per l'attuazione degli interventi urgenti di protezione civile, attivando quindi tutti i mezzi ed i poteri di competenza statale, realizzando la piena sinergia con le ulteriori risorse facenti capo agli altri enti pubblici.
5. E' attribuita al Sindaco, quale Autorità di protezione civile, la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze di protezione civile nonché la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'articolo 12 della legge 265/1999 e art. 50 della legge 267/2000.



Consiglio Regionale della Campania
Art. 10

(Funzioni e compiti delle Unioni di Comuni e di altre forme associative)

1. Nell'ambito del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile della Regione Campania, le Unioni di Comuni e le altre forme associative fra enti locali esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la previsione, la prevenzione, la preparazione all'emergenza, il soccorso ed il superamento dell'emergenza, secondo il seguente schema:

Attività di previsione:

- a) rilevazione, raccolta, elaborazione, aggiornamento e trasmissione alla provincia dei dati ambientali e territoriali di interesse per il Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile relativi al proprio ambito territoriale;
- b) partecipazione al sistema di allertamento regionale attraverso la comunicazione di informazioni anche non strumentali ed in tempo reale ed il concorso nelle valutazioni di criticità degli effetti attesi o in atto.

Attività di prevenzione:

- a) redazione, approvazione ed adozione di Piani intercomunali di protezione civile sulla base delle linee di indirizzo regionali avvalendosi anche del Comitato Operativo Pianificazione Speditiva dell'Agenzia con il quale è in raccordo funzionale per quanto di competenza;
- b) attuazione di interventi strutturali, di difesa attiva e passiva, volti alla mitigazione del danno, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

Attività di preparazione all'emergenza:

- a) partecipazione all'organizzazione regionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi provinciali competenti;
- b) elaborazione ed attuazione di Piani intercomunali di emergenza e dei relativi modelli di intervento avvalendosi anche del Comitato Operativo Pianificazione Speditiva dell'Agenzia con il quale è in raccordo funzionale per quanto di competenza;
- c) coordinamento degli interventi previsti nei Piani intercomunali;
- d) formazione del Volontariato anche certificata;
- e) approntamento di aree attrezzate per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza; diffusione delle informazioni alla popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio, in concorso con la Regione, i comuni e le comunità montane;
- f) diffusione della cultura di protezione civile basata anche sul principio dell'autodeterminazione e autodifesa coinvolgendo i distretti scolastici e gli ordini professionali presenti sul territorio montano;
- g) distribuzione e cura di mezzi e risorse di protezione civile sul territorio comunale;
- h) organizzazione e coordinamento del Volontariato di protezione civile nell'ambito delle attività previste dai Piani intercomunali e vigilanza sulle relative attività.

Attività di soccorso ed assistenza:

- a) attivazione, nel proprio ambito territoriale, dei primi soccorsi alla popolazione;
- b) organizzazione dei presidi territoriali da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite dai piani di emergenza intercomunali;
- c) supporto ai Comuni;
- d) lotta attiva agli Incendi Boschivi;
- e) attivazione di soccorsi;
- f) coordinamento delle risorse;
- g) reperimento delle risorse.

Attività di superamento dell'emergenza:

- a) stanziamento fondi disponibili in bilancio;
- b) reperimento di tutte le risorse utili e necessarie per garantire il superamento dell'emergenza;
- c) messa in sicurezza di strutture ed infrastrutture pubbliche;
- d) rimozioni di fattori di pericolo;
- e) delimitazione di ambiti territoriali danneggiati;
- f) ripristino della viabilità intercomunale;



Consiglio Regionale della Campania

- g) attuazione, in concorso con la Regione e le Province, degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.
2. Le Unioni di Comuni e le altre forme associative fra enti locali, inoltre:
- a) assicurano la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi sul proprio territorio previsti nel programma regionale di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza di competenza dei diversi livelli istituzionali;
 - b) svolgono, in concorso con la Regione, la provincia ed i comuni, attività di informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio così come previsto anche dall'art.10 comma 1 Attività di preparazione all'emergenza punto 7 del presente testo.
3. Le Unioni di Comuni e le altre forme associative fra enti locali possono assumere l'esercizio delle funzioni comunali anche per le attività di protezione civile e predispongono, in accordo con i comuni interessati e con la provincia, i relativi piani avvalendosi anche del Comitato Operativo Pianificazione Speditiva dell'Agenzia con il quale è in raccordo funzionale per quanto di competenza.
4. Alle Unioni di Comuni ed alle altre forme associative fra enti locali, le province possono delegare, con convenzione stipulata ai sensi della normativa vigente, le funzioni relative:
- a) alla gestione degli adempimenti provinciali previsti nel regolamento regionale concernenti la previsione e il monitoraggio degli eventi;
 - b) alla gestione delle attività di coordinamento in ambito intercomunale dei soccorsi attivati dalla provincia;
 - c) al censimento dei danni.
5. La proposta di delega elaborata dalla provincia è trasmessa dalla medesima alla Giunta regionale che, nei sessanta giorni successivi al ricevimento, può esprimere la propria valutazione negativa in ordine alla funzionalità della delega proposta rispetto all'organizzazione complessiva del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. La valutazione negativa della Regione comporta l'obbligo della Provincia di riesaminare la proposta per adeguarla alle esigenze rappresentate dalla Regione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11

(Funzioni e compiti di Napoli Città metropolitana)

1. Napoli Città Metropolitana, nel proprio territorio, esercita, oltre a tutte le funzioni e ai compiti amministrativi comunali, le funzioni normalmente riservate alla Provincia in materia di protezione civile.
2. La Città Metropolitana di Napoli, nel proprio territorio esercita altresì le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti, delegati o sub-delegati alle province in materia di protezione civile.
3. La Città Metropolitana di Napoli, nell'esercizio della sua autonomia organizzativa, attua il più ampio decentramento ai Municipi delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, esercitando comunque le funzioni di rilievo cittadino nella materia di protezione civile.
4. Nell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del primo comma, la Città Metropolitana di Napoli esercita anche la relativa potestà regolamentare.
5. Il conferimento di funzioni dalla Regione e dalla Provincia di Napoli, limitatamente al territorio della Città Metropolitana di Napoli, avverrà gradualmente e contestualmente all'assegnazione delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali secondo criteri che ne assicurino l'adeguatezza e la continuità amministrativa.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12

(Promozione, sostegno e sviluppo del Volontariato di protezione civile)

1. Ai fini della presente legge, così come indicato nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194, è considerata organizzazione di Volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
2. La Regione, in base a quanto previsto dalla normative vigenti in materia, provvede alla tenuta dell'albo/registro regionale delle su indicate organizzazioni di Volontariato di protezione civile, nonché alla vigilanza sulle attività delle Organizzazioni, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza.
3. La Regione, per il tramite della Agenzia, provvede al coordinamento e all'impiego delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e con gli Enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.
4. Presso l' Agenzia è istituito il registro dei Gruppi Comunali ed intercomunali di protezione civile.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il Comitato regionale di protezione civile, di cui al successivo articolo 12, la Consulta regionale del Volontariato di protezione civile, di cui al successivo art. 14 e le Direzioni regionali competenti in materia, adotta un regolamento recante disposizioni relative alle attività delle organizzazione, in conformità a quanto previsto dalle normative regionali in materia.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO II - ORGANISMI OPERATIVI E DI ARMONIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE CONSULTIVA AL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE

Art. 13

(Comitato regionale di protezione civile)

1. Al fine di assicurare il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative con quelle delle altre componenti il Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 22 bis della legge regionale n. 14 del 1999, è istituito, presso la Presidenza della Giunta Regionale, il Comitato Regionale di protezione civile.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) Il Presidente della Regione che lo convoca e lo presiede ovvero, in assenza, dal Direttore della Agenzia regionale di protezione civile;
 - b) il Direttore della Agenzia regionale di protezione civile;
 - c) I Capi dei Dipartimenti regionali;
 - d) i Presidenti delle Province, o dagli assessori delegati competenti per materia;
 - e) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia, o dagli assessori delegati competenti per materia;
 - f) il rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia Campania (ANCI);
 - g) il Presidente di Comunità Montana designato dall'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani della Campania (UNCHEM Campania);
 - h) il Direttore Regionale dei VVF o da un suo delegato in caso di assenza;
 - i) il Presidente della Consulta regionale del Volontariato di Protezione Civile.
3. Il Comitato, in particolare, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti alla Giunta regionale in ordine al programma regionale di protezione civile ed ai piani annuali di attuazione.
4. L'Agenzia assicura la segreteria tecnica del Comitato.
5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti di altri Enti o organismi eventualmente interessati, così come altri dirigenti regionali, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 7.
6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica per la durata della legislatura regionale.
7. Con decreto del Presidente della Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato.
8. Ai membri del Comitato regionale è corrisposto un compenso ai sensi di quanto previsto dalle normative regionali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14

(Comitato Provinciale di protezione civile)

1. In ogni capoluogo di provincia è istituito, ai sensi dell'articolo 13 della l. 225/1992, il Comitato provinciale di protezione civile, con funzioni consultive e di indirizzo per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6. La composizione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da ciascuna provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto dal citato articolo 13, comma 2, della legge n. 225 del 1992, raccomandando la presenza di un rappresentante del locale Comando Provinciale dei VVF all'interno del Comitato stesso e di ogni altro esperto o rappresentante di enti e amministrazioni pubbliche.

R



Consiglio Regionale della Campania

Art.15

(Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi)

- 1) E' istituita, presso l'Agenzia, la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi quale organo consultivo, propositivo e di supporto tecnico scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale.
- 2) La Commissione è presieduta dal Presidente della Regione ovvero, in assenza, da un suo delegato ed è composta da:
 - a) Direttore della Agenzia, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
 - b) esperti per ciascuno dei settori di rischio di cui al successivo comma 4;
 - c) due esperti designati dall'Agenzia regionale per la protezione Ambientale della Campania;
 - d) due esperti designati dal Comitato Regionale per la Protezione Civile;
 - e) da un rappresentante della Direzione regionale dei VVF;
 - f) un rappresentante della Consulta regionale del Volontariato di protezione civile;
 - g) esperto di informazione/comunicazione al cittadino e comunicazione istituzionale.
- 3) Alla nomina dei componenti la Commissione si provvede con decreto del Presidente della Regione. Con il medesimo decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui al successivo comma 4.
- 4) La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:
 - Sezione I - Rischio sismico;
 - Sezione II - Rischio vulcanico;
 - Sezione III - Rischio idrogeologico;
 - Sezione IV - Rischio industriale, nucleare e trasporti merci pericolose;
 - Sezione V - Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture;
 - Sezione VI - Rischio incendi boschivi;
 - Sezione VII - Rischio ambientale,
 - Sezione VIII - Rischio sanitario;
 - Sezione IX - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali.
- 5) Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione e alla competente struttura regionale di protezione civile.
- 6) L'attività della Commissione è disciplinata da apposito regolamento, approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
- 7) Ai membri del Comitato regionale è corrisposto un compenso ai sensi di quanto previsto dalle normative regionali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 16

(Agenzia regionale di protezione civile)

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all' esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile previste dalla presente legge, di competenza della Regione, provvedono l' Agenzia regionale e di tutte le strutture organizzative regionali ed in particolare quelle competenti in materia di salvaguardia territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica con la collaborazione delle strutture con competenze in materie di interesse comunque della protezione civile, nonché il Centro Funzionale Regionale come previsto dal Titolo I - Disposizioni Generali art. 1 comma 2 del presente testo.
2. L' Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale altresì, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'articolo II, comma I, lettere e) ed f) della legge n. 225 del 1992 e delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:
 - a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - b) Corpo forestale della Stato;
 - c) Corpo delle Capitanerie di porto;
 - d) Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS);
 - e) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente;
 - f) La comunità scientifica;
 - g) Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'elenco regionale;
 - h) Croce Rossa Italiana;
 - i) Consorzi di bonifica;
 - l) Amministrazioni Comunali e provinciali ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.
3. L' Agenzia organizza e implementa la colonna mobile regionale di protezione civile di cui all'articolo 5 - Funzioni e compiti della Regione, comma 6, favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni alle quali partecipano anche le Province.
4. L' Agenzia può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.
5. Al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile la Giunta regionale può disporre la concessione, avvalendosi dell' Agenzia, di contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile. Allo stesso fine, agli enti e ai soggetti di cui al presente comma, possono essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.
6. Presso l' Agenzia è istituito il Comitato Operativo di Pianificazione Speditiva (COPS) ai fini di una più efficace collaborazione tra i vari Enti chiamati a redigere, adottare piani di protezione civile anche speditivi per realizzare la fase di preparazione ai soccorsi e rendere più incisiva la risposta in caso di evento calamitoso e in armonia con quanto previsto dall'art. 18 e dal Titolo III - Disposizioni Finali Articolo 30 - Poteri sostitutivi del presente testo. Quanto sopra nel rispetto delle prerogative previste da quanto disposto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, evitando la competitività e la sostituzione di ruoli.
7. Il COPS quale organo regionale svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e di assistenza per la preparazione e pianificazione speditiva di livello regionale e attua la preparazione di livello regionale, predisponendo gli indirizzi operativi speditivi.



Consiglio Regionale della Campania

8. Il COPS è composto da:
- a) un rappresentante dell'Agenzia che lo preside e ne assicura la segreteria tecnica avvalendosi di personale dell'Agenzia stessa;
 - b) un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui all'art.15 comma 4 del presente testo convocati secondo la pianificazione speditiva del rischio di pertinenza;
 - c) due esperti designati dall'Agenzia regionale per la protezione Ambientale della Campania;
 - d) due esperti designati dal Comitato Regionale per la Protezione Civile;
 - e) un rappresentante dell'UPI regionale;
 - f) un rappresentante dell'ANCI regionale;
 - g) due rappresentanti della Direzione regionale dei VVF;
 - h) un rappresentante della Consulta regionale del Volontariato di protezione civile;
 - i) un esperto di comunicazione;
 - l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile previa intesa.
9. Ai membri del COPS è corrisposto un compenso ai sensi di quanto previsto dalle normative regionali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.
10. Le Province nel rispetto della loro autonomia possono anche esse istituire COPS provinciali le cui attività sono da svolgersi in armonia con il COPS regionale.
11. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione dei programmi di attività dell'Agenzia.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 17

(Consulta regionale del Volontariato di protezione civile)

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge 11 agosto 1991, n. 266, è istituita la Consulta regionale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, quale forma di partecipazione consultiva, democratica, di confronto, di valutazione e di coordinamento tra le Organizzazioni di Volontariato, presenti sul territorio, e la Pubblica Amministrazione.
2. La Consulta si propone il coordinamento delle iniziative di protezione civile attraverso una più efficace collaborazione tra Volontariato e pubblica amministrazione, per rendere più incisiva la risposta in caso di evento calamitoso. Quanto sopra nel rispetto delle proprie autonomie evitando la competitività e la sostituzione di ruoli.
3. La Consulta è costituita dal legale rappresentante, o da un suo delegato, di tutte le Organizzazioni di Volontariato, Associazioni e gruppi comunali, iscritte, almeno da un anno, nel registro regionale di protezione civile.
4. L'attività della Consulta è disciplinata da apposito regolamento, approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di Volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
6. La Regione disciplina, in armonia con i principi della normativa vigente sul Volontariato di protezione civile, le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.
7. La Regione provvede, avvalendosi dell'Ufficio per la Protezione Civile, al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e con gli Enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.
8. Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
9. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.
10. Nell'ambito degli interventi di protezione civile le organizzazioni di volontariato intervengono operativamente nell'ambito dell'organizzazione della Colonna mobile regionale.

Registri delle organizzazioni di volontariato

- a) Sono istituiti il registro regionale ed i registri provinciali delle organizzazioni di Volontariato di protezione civile. L'iscrizione in detti registri è condizione necessaria per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali.
- b) È istituito il Registro regionale del Volontariato di protezione civile articolato in sezioni provinciali. Il Registro è tenuto presso gli uffici dell'Agenzia di cui all'art. 16 presente testo. Possono iscriversi nel Registro le organizzazioni di Volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile.



Consiglio Regionale della Campania

- c) Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni di Volontariato aventi rilevanza regionale le cui caratteristiche verranno determinate da un'apposita direttiva di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare.
- d) Nei registri provinciali sono iscritte le organizzazioni di Volontariato non aventi rilevanza regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento cui aderiscono organizzazioni di Volontariato prevalentemente iscritte.
- e) Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale e nei registri provinciali le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi.
- f) Le organizzazioni devono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto, dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto devono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.
- g) Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con apposito Regolamento da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.
- h) Relativamente ai registri provinciali, le Province con propri atti disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.
- i) Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
- l) L'elenco delle organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionale e provinciali è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmesso annualmente all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991.
- m) Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Regione - previo parere della competente commissione consiliare - e le Province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo diretto sulle attività delle organizzazioni di Volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
- n) Le Province disciplinano con propri atti i criteri e le modalità di controllo, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previo parere della competente commissione consiliare, dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.
- o) La Regione, per quanto attiene all'utilizzo del Volontariato, si attiene a quanto previsto dal Decreto 13 aprile 2011: Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile



Consiglio Regionale della Campania

2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U. 11 luglio 2011, n. 159)

Misure a favore delle organizzazioni di Volontariato

- I. La Regione, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 225 del 1992, tramite l'Agenzia, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale e con provvedimento da emanarsi tre mesi dopo l'emanazione della presente legge, regola le politiche di incentivazione del Volontariato relative a:
 - a) concessione di contributi;
 - b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati;
 - c) attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.
 - d) ammissibilità ai benefici anche per i lavoratori autonomi;
 - e) adozione di misure assicurative – fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 - a favore delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi e per il recupero di spese mediche in caso di riabilitazione;
 - f) riconoscimento pubblico di fine attività da rilasciare al singolo volontario.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO III - ATTIVITÀ REGIONALE PROGRAMMATORIA, PIANIFICATORIA E DI INDIRIZZO

Art. 18

(Programma regionale di protezione civile)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 della presente legge, la Regione Campania, si dota di uno o più strumenti programmatici che contribuiscano a promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività di protezione civile, l'incremento della capacità di resilienza della società civile, la tutela del territorio e la mitigazione dei danni, nonché la promozione della cultura dell'autoprotezione.
2. Il Programma regionale di protezione civile rappresenta l'insieme degli indirizzi politici volti a tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
3. Il Programma Regionale si esplica in processi organizzativi, decisionali, gestionali e finanziari volti ad attuare, in un arco temporale ben definito, l'azione congiunta, nell'ambito delle attività connesse alla protezione civile, della Regione e di tutti i soggetti del Sistema Integrato.
4. Il Programma regionale ha una validità di tre anni.
5. Il Programma regionale di protezione civile è sottoposto a processi sperimentali di partecipazione alle scelte, estendendo la consultazione anche alle parti sociali, a gruppi, associazioni e privati cittadini.
6. Il programma regionale di previsione e prevenzione di protezione civile rappresenta, assieme ai piani di bacino per il rischio idrogeologico, il documento di riferimento, ai fini della conoscenza e l'analisi dei rischi naturali ed antropici, per gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale ed urbanistica.

PE



Consiglio Regionale della Campania

Art. 19

(Contenuti del Programma regionale di protezione civile)

1. Il Programma regionale di protezione civile indica gli interventi da realizzare e le relative priorità, le strutture ovvero gli enti cui è demandata la realizzazione degli interventi, i tempi di realizzazione e le risorse occorrenti. Il Programma regionale di Protezione Civile è strutturato sui seguenti elementi:
 - a) Quadro conoscitivo dei rischi sul territorio regionale e della situazione attuale del sistema integrato, con la descrizione quantificata, ove possibile, delle criticità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo e di miglioramento continuo del Sistema Integrato Regionale di protezione civile;
 - b) Strategie idonee a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 e le priorità scelte per lo sviluppo del Sistema Integrato regionale di protezione civile;
 - c) Assi prioritari di intervento, attraverso le quali si individuano le aree di intervento, si strutturano contenuti, forme e destinatari degli investimenti e si delineano i supporti necessari all'attuazione;
 - d) Misure di attuazione delle priorità, intese come lo strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo pluriennale e che consente il finanziamento delle operazioni;
 - e) Piano finanziario, che indichi, per ciascun asse prioritario e per ogni anno, la ripartizione dei Fondi impiegati per la realizzazione delle attività (il Programma può essere cofinanziato da Fondi strutturali comunitari, da fondi pubblici nazionali e regionali, da fondi privati);
 - f) Disposizioni di attuazione del Programma regionale, riguardanti la descrizione delle modalità di gestione del Programma, la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie per assicurarne la trasparenza dei flussi, la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del programma operativo.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 20

(Modalità di predisposizione del Programma regionale di protezione civile)

1. La competente struttura regionale di protezione civile, avvalendosi anche della consulenza della Commissione tecnica per la previsione e prevenzione dei rischi, di cui all'art. 13 della presente legge ed avendo provveduto ad ottenere parere obbligatorio e vincolante dal Comitato Regionale di protezione civile, di cui all'art. 12 della presente legge, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dodici mesi prima della scadenza triennale del Programma, gli elaborati necessari alla redazione del Programma regionale e trasmette la documentazione alla Giunta Regionale.
2. La Giunta regionale, entro due mesi dalla data di ricezione della documentazione, sottopone al giudizio del Consiglio regionale la proposta di Programma Regionale di protezione civile.
3. Il Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di ricezione della proposta di Programma, trasmette le valutazioni e le indicazioni sul documento alla Giunta regionale.
4. In conformità alle indicazioni ricevute dal Consiglio regionale, la Giunta regionale adotta la proposta, eventualmente modificata, di Programma Regionale di protezione civile e la ritrasmette al Comitato Regionale di Protezione civile che, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere.
5. La Giunta regionale, ottenuto il parere del Comitato, provvede all'adozione della proposta definitiva del Programma regionale di protezione civile e la trasmette, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente terzo comma, al Consiglio regionale per la ratifica.
6. Qualora nei termini indicati rispettivamente nel terzo e quarto comma del presente articolo non siano pervenuti i documenti delle province ed il parere del comitato regionale di coordinamento per gli interventi in materia di protezione civile, la Giunta regionale procede comunque alla adozione della proposta del piano ed alla relativa trasmissione nel termine previsto dal precedente quarto comma.
7. Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione il Programma regionale pluriennale di protezione civile, che è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Il Programma regionale di protezione civile è sottoposto a verifica triennale ed è modificato, integrato ed aggiornato con le modalità indicate nel presente articolo di questa legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 21

(Piani annuali di attuazione)

I. Il Programma regionale di protezione civile si attua mediante Piani annuali contenenti la individuazione:

- a) delle opere, delle iniziative e della attività da realizzare nell'ambito delle priorità indicate nel Programma triennale;
- b) del procedimento per l'attuazione degli interventi, specificando, nel caso in cui questa non sia riservata alle strutture regionali, le forme del suo affidamento agli enti locali o ad altri enti, organismi ed aziende;
- c) delle fasi di controllo di attuazione degli interventi;
- d) della spesa relativa alla realizzazione dei singoli interventi.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 22

(Modalità di predisposizione del piano annuale di attuazione)

1. La Giunta regionale, sulla base del Programma regionale di protezione civile di cui al precedente articolo 15, adotta, entro cinque mesi dalla pubblicazione del Programma stesso, ottenuto, entro trenta giorni dalla richiesta, il parere del Comitato regionale di Protezione Civile di cui al precedente articolo 12, la proposta del primo piano annuale di attuazione e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione.
2. I piani di attuazione relativi agli anni successivi sono adottati dalla Giunta regionale con le modalità di cui al primo comma del presente articolo e sono approvati dal Consiglio regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.
3. I Piani annuali di attuazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FP



Consiglio Regionale della Campania

Art. 23

(Competenza della struttura regionale di protezione civile- Agenzia regionale)

1. L'Agenzia, in virtù del ruolo e dei compiti assegnati per l'attuazione delle politiche di protezione civile, volti alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel programma politico ed amministrativo del Presidente della Regione e negli atti di indirizzo del Consiglio Regionale, mirati ad assicurare la risposta alla crescente esigenza di tutela individuale e collettiva di persone e cose in maniera efficiente ed efficace, nello svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa, concorre alla realizzazione della programmazione regionale anche sui seguenti argomenti:
 - a) agricoltura;
 - b) territorio ed urbanistica;
 - c) ambiente;
 - d) enti locali e sicurezza;
 - e) tutela della Salute;
 - f) servizi sociali;
 - g) infrastrutture;
 - h) trasporti;
 - i) beni ed attività culturali;

ed è chiamata ad esprimere parere sui progetti a livello regionale che possano incidere sulle politiche di previsione, prevenzione, preparazione all'emergenza, soccorso ed assistenza alla popolazione e superamento delle emergenze.

2. L'Agenzia opera, anche avvalendosi del Centro Regionale Multirischio di protezione civile di cui al titolo II, Art.5.5 del presente testo, con lo scopo di effettuare la valutazione dei diversi livelli di impatto potenziale degli eventi di cui all'articolo 2, la conseguente emissione di avvisi di attivazione delle fasi di emergenza e la predisposizione e la gestione di tutte le ulteriori azioni di protezione civile.
3. L'Agenzia, anche avvalendosi del Centro Regionale Multirischio di protezione civile di cui al titolo II, Art. 5.5 del presente testo, riceve ed integra, tutti i gli avvisi meteo e di criticità emessi dal Centro Funzionale regionale, istituito come già riportato nel presente testo inerente il sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico, i dati e le analisi afferenti al sistema ambientale, nonché, per le tipologie di rischio di diversa natura, i dati ed i sistemi di monitoraggio disponibili in ambito regionale.
4. All'Agenzia spetta la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza nel tempo reale, nonché la valutazione della rilevanza degli eventi, della criticità degli effetti e degli scenari di rischio, attesi o in atto. Ad essa compete altresì la predisposizione, l'emissione e l'ufficializzazione di bollettini e avvisi regionali, sia meteo che di criticità.

Organi di protezione civile regionale:

- a) agenzia Regionale;
- b) sala Operativa Integrata Regionale;
- c) unità di Crisi regionale;
- d) centro Funzionale Regionale;
- e) ufficio Geologico Regionale;
- f) comitato regionale di protezione civile;
- g) centro regionale per la formazione, la ricerca e lo sviluppo di protezione civile;
- h) centro logistico regionale mezzi e materiali;
- i) consulta del Volontariato di protezione civile;
- l) comitato Operativo Pianificazione Speditiva (COPS).



Consiglio Regionale della Campania

CAPO IV - RETE OPERATIVA REGIONALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Art.24

(Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza)

1. Per favorire il ripristino delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi regionale o lo stato di emergenza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Giunta regionale può disporre, nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato.
2. Le risorse stanziare sono finalizzate al ripristino ed alla messa in sicurezza delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio anche per il tramite degli enti locali territorialmente competenti, nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.
3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato d'attuazione dei programmi adottati ai sensi dell'articolo 15.
4. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali danneggiati entro trenta giorni dal verificarsi di una situazione di emergenza.
5. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi regionale o dello stato di emergenza di cui all'articolo 6, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il Presidente della Regione adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio a ciò specificatamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.

e



Consiglio Regionale della Campania

Art. 25

(Centri di coordinamento degli interventi per la gestione dell'emergenza)

1. Per il concorso coordinato di più componenti e strutture operative a livello comunale, provinciale, regionale e statale, per quanto di loro rispettiva competenza, volto ad assicurare, al verificarsi di un evento o sulla base di elementi premonitori che indichino la probabilità di determinazione di una situazione di crisi sul territorio, il corretto svolgimento delle fasi di presidio e monitoraggio, attenzione, preallarme, allarme, soccorso alla popolazione e superamento dell'emergenza, le amministrazioni e gli enti pubblici, in perfetta sinergia collaborativa anche con il Prefetto, si avvalgono di centri di coordinamento per la gestione dell'emergenza, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) Sala Operativa Integrata Regionale (SOIR)
- b) Sala Operativa Integrata Provinciale (SOIP)
- c) Centro Operativo Comunale (COC)
- d) Centro Operativo Misto (COM)
- e) Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)
- f) Centro Operativo Intercomunale (COI)
- g) Unità di Crisi regionale (UCR)

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il Comitato regionale di protezione civile, di cui al precedente articolo 12, adotta un regolamento recante disposizioni relative all'organizzazione funzionale dei Centri di Coordinamento su indicati.

3. Il Presidente della Regione è autorità di protezione civile, responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate e degli interventi diretti sul territorio regionale.

4. I Presidenti delle province sono autorità di protezione civile, responsabili dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale.



Consiglio Regionale della Campania

Art.26

(Centri regionali di Competenza di protezione civile)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 della presente legge, la Giunta regionale individua i Centri regionali di Competenza di protezione civile, quali soggetti in grado di garantire la fornitura di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in ambiti specifici.
2. I Centri di Competenza possono essere rappresentati da soggetti, pubblici e privati connessi al Sistema Integrato Regionale di protezione civile, organizzativamente ed amministrativamente, attraverso la stipula di convenzioni.
3. Qualora si tratti di soggetti fornitori di servizi, la convenzione di affidamento deve essere accompagnata da uno specifico disciplinare tecnico.
4. I Centri di Competenza, sono individuati con provvedimento del Presidente della Regione, su proposta del Direttore dell'Agenzia.



Consiglio Regionale della Campania

Art.27

(Centro logistico regionale mezzi e materiali)

1. Al fine di incanalare le risorse poste a disposizione del Sistema integrato regionale di protezione civile in un giusto quadro di coordinamento e di valorizzazione delle stesse, nell'ambito delle complessive attività di Protezione Civile, la Regione favorisce ed incentiva la costituzione di Centri Logistici per la gestione di mezzi e materiali di pronto intervento, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse strumentali sul territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:
 - a) con apposita deliberazione di Giunta, definisce gli standard minimi omogenei dei centri provinciali assistenziali di pronto intervento ed approva un disciplinare tipo di convenzione per la costituzione dei centri stessi in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 - b) concorre alla dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie;
3. Ciascuna Amministrazione Provinciale, sentiti gli Enti Locali del proprio territorio, individua nell'ambito del Comune prescelto ad ospitare il Centro, d'intesa con il Comune stesso, la struttura in cui ha sede il Centro logistico.
4. I Centri Logistici Mezzi e Materiali sono rappresentati da strutture costituite da un complesso edilizio con magazzini, uffici ed aree scoperte di ammassamento, finalizzate alla gestione delle emergenze ed al soccorso della popolazione nonché al ricovero e tenuta in efficienza dei mezzi, delle attrezzature e delle strutture modulari intercambiabili afferenti alla Colonna Mobile Regionale, in grado di garantire standard operativi strumentali e prestazionali omogenei per tutti gli interventi e la necessaria continuità per tutta la durata dell'evento calamitoso.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO V - CONVENZIONI E CONTRIBUTI, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Art.28

(Convenzioni e contributi)

1. Al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza, la Regione, sentito il Comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 12, può stipulare apposite convenzioni con le strutture operative, gli organi, gli enti ed i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle attività del Sistema Integrato Regionale di protezione civile.
2. Al fine di potenziare il Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile la Giunta regionale dispone, in favore degli enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile:
 - a) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi, nonché per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture;
 - b) il conferimento a titolo gratuito, in comodato d'uso, di beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 29

(Centro regionale per la formazione, ricerca e sviluppo di protezione civile)

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi indicati nell'articolo 3 della presente legge, promuove, programma e organizza, direttamente o mediante convenzioni con enti pubblici o privati, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impiegati istituzionalmente nel settore della protezione civile nonché dei soggetti aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore.
2. Per garantire una efficiente diffusione della cultura di protezione civile, è istituito il Centro regionale per la ricerca e lo sviluppo di protezione civile della Regione Campania.
3. Il Centro regionale per la ricerca e lo sviluppo di protezione civile si propone, quale fine primario, lo studio e l'applicazione di percorsi innovativi tecnologici e culturali da attuare per migliorare i processi di previsione, prevenzione, preparazione, soccorso e superamento delle emergenze, la razionalizzazione e il potenziamento dei programmi di formazione e attività educative rivolte alla collettività, agli operatori del Sistema Integrato Regionale della Protezione civile e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'attività sarà svolta a livello regionale in coerente accordo con le iniziative proposte da tutti i soggetti del Sistema Integrato Regionale di Protezione civile della Regione Campania.
4. Il Centro regionale per la ricerca e lo sviluppo di protezione civile è una struttura organizzativa, costituita nell'ambito dell' Agenzia per progettare interventi formativi, partecipare alle iniziative della Comunità Europea, realizzare e gestire corsi di formazione ed altre iniziative informative/educative sui temi di Protezione civile, in collaborazione con enti di diritto pubblico e privato.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti locali nel compimento di atti o attività obbligatori previsti dalla presente legge per la tutela di interessi superiori di salvaguardia territoriale, incolumità della popolazione e dei loro beni e integrità dell'ambiente, la Giunta regionale, previa diffida dell'ente locale a provvedere entro un congruo termine, esercita, il potere sostitutivo, avvalendosi delle proprie strutture (COPS) o attraverso la nomina di un commissario ad acta da individuare tra i funzionari della Regione opportunamente formati in materia di protezione civile o da individuare presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri previa intesa .
2. L'ente locale può comunque adempiere autonomamente fino alla effettiva adozione dell'atto sostitutivo.
3. Le spese per l'attività del COPS o del commissario ad acta sono a carico dell'ente locale inadempiente, ai sensi della normativa regionale vigente.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 31

(Abrogazione e dichiarazione d'urgenza)

1. Sono abrogati l'art. 63 della Legge Regionale 11 agosto 2001 n. 10 e ogni norma incompatibile con la presente legge.
2. La presente legge è dichiarata urgente, a norma dello Statuto vigente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Campania.

EP